VERIFICA E ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL SISTEMA DI CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE COLLETTIVA.

Coop Estense, rappresentata da Mario Zucchelli, Tino Cesari, Edy Gambetti, Edoardo Laccu, Maurizio Baruffaldi, Oscar Guidetti, Giuseppe Bolognesi, Marco Ricchetti, Ermanno Cavazzuti, Franco Grassigli, Ivan Fabbri, Gianni Ronchetti

e le **OOSS**, rappresentate da Silvia Aguzzoli, Rita Angelini, Isaura Bavutti, Emanuela Colombini, Annalisa Ferrari, Stefania Ferrari, Marzio Govoni, Alberto Lazzarini, G.Vittorio Righi e Nilde Tosi per la RSU aziendale
e da Marinella Meschieri, Alessandro Betto, Moreno Bottoni e Dino Bonazza per la Filcams-Cgil, da Secondo Ferioli per la Fisascat-Cisl e da Ennio Rovatti per la Uiltucs-Uil,

considerato che il preventivo 1997 di Coop Estense presenta una gestione commerciale con un risultato netto ridotto rispetto agli anni precedenti e tale da far prevedere una retribuzione variabile collettiva mediamente inferiore alle 900.000 lire, hanno proceduto, in forza della norma transitoria del regolamento della retribuzione variabile (allegato n. 7 del vigente contratto integrativo aziendale), ad una verifica congiunta dei meccanismi del regolamento stesso, per valutare se ad essi fosse attribuibile un tale esito. Le parti sono quindi addivenute alle valutazioni e alle conclusioni che seguono.

I. PREMESSA

Le parti hanno innanzitutto constatato la correttezza dei dati prodotti dalla cooperativa ed il pieno rispetto delle norme contrattuali.
Esprimono inoltre un giudizio positivo sul sistema di retribuzione variabile adottato dal contratto integrativo aziendale, che ha consentito e consente tuttora di erogare retribuzioni tra le più alte dell'intero settore distributivo, commisurate ai risultati aziendali e di unità organizzativa.

II. QUADRO ECONOMICO

Le parti hanno quindi preso in esame il quadro economico, gestionale e di mercato posto dall'azienda a base del preventivo 1997 ed hanno convenuto che in esso risiedono le ragioni principali delle ridotte dimensioni del risultato netto della gestione commerciale; sono in atto profonde modifiche, che producono una crescita dei ricavi più lenta di quella dei costi; di conseguenza si riducono i livelli di redditività dell'impresa, tanto è vero che anche il preventivo gestionale presenta un utile decisamente inferiore agli anni precedenti. Nello specifico, sono evidenti i seguenti fatti:

- la contrazione di consumi a livello nazionale e il calo dell'inflazione producono un rallentamento nelle vendite, relativamente ai valori monetari, agli incassi;
- gli aumenti retributivi prodotti dalla contrattazione collettiva producono una più alta incidenza del costo del lavoro sulle vendite;
- lo sviluppo della concorrenza prosegue consistentemente, con la realizzazione di nuove strutture e con politiche commerciali sempre più incisive;
- la realizzazione dei piani di sviluppo di Coop Estense in Emilia produce nuova occupazione, miglior servizio per i consumatori e maggiore competitività; ma nello stesso tempo è evidente

che i forti investimenti riducono a loro volta la redditività dell'impresa sul breve periodo a favore di maggiori certezze per il futuro.

III. ANALISI TECNICA DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO

Le parti hanno poi effettuato un'analisi tecnica del regolamento attuativo del sistema di calcolo della retribuzione variabile collettiva (allegato n. 7 del vigente contratto integrativo aziendale), in particolare sulle ragioni che producono una marcata differenza tra il preventivo gestionale e il preventivo elaborato con i criteri del suddetto regolamento, fermo restando che i due preventivi sono e devono restare diversi, perché rispondono ad esigenze diverse. Le stesse quote di risultato netto della gestione commerciale destinabili a retribuzione variabile sono state definite in misura così consistente (20% per la retribuzione variabile collettiva e 5% per quella individuale) proprio in ragione di un tale sistema di determinazione del risultato netto della gestione commerciale e a condizione che ci si riferisse solo ad esso. Ciò premesso, vengono svolte le seguenti considerazioni:

a) l'utile lordo è uguale per i due preventivi: il sistema di calcolo è il medesimo e non è in discussione;
b) dal preventivo determinato con i criteri del contratto integrativo aziendale sono esclusi i ricavi di natura finanziaria (oneri e benefici su merci e oneri e benefici finanziari): tale esclusione è frutto di una scelta negoziale precisa che non è in discussione;
c) il costo del lavoro determinato con i criteri del contratto integrativo aziendale è inferiore, perché non include il costo derivante dalle retribuzioni dei dirigenti: questo criterio pur non essendo scritto, è sempre stato applicato dall'azienda ed è considerato pacifico dalle parti;
d) anche gli ammortamenti sono più bassi, perché calcolati, per disposizione contrattuale, con la misura costante del 15% e perciò con una percentuale inferiore a quella realmente applicata nella gestione: il criterio non è in discussione;
e) i costi commerciali di sede centrale comprendono i "costi del magazzino" e i "costi commerciali della struttura a monte" indicati dal regolamento e corrispondono sostanzialmente ai costi indiretti indivisi del preventivo gestionale: anche su queste voci non vi sono osservazioni;
f) la voce "spese generali" del meccanismo del contratto integrativo aziendale non corrisponde del tutto con la voce "costi fissi comuni" del preventivo gestionale, potendo essere compresi nella prima costi straordinari, anche rilevanti, non sempre preventivabili: tuttavia, prodotti i necessari allineamenti, in questo ambito di costi vengono individuate differenze significative sulle quali è possibile intervenire.

IV. ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DI BILANCIO

Le parti hanno infine valutato gli effetti prodotti sulla gestione commerciale dal passaggio a questa della gestione degli sportelli di prestito sociale e del ritorno degli investimenti effettuati in Puglia.

A. Dal 1997, la gestione degli sportelli di prestito sociale e dei servizi collegati diviene di competenza della direzione commerciale, al fine di realizzare la massima integrazione tra tutti i servizi erogati dal punto di vendita e migliorarne così qualità ed efficienza. Ciò però provoca l'attribuzione di costi superiori alla gestione commerciale, che devono essere adeguatamente compensati.

B. Il Consiglio d'amministrazione di Coop Estense considera superata la fase di avvio dell'insediamento in Puglia. Il consolidarsi dei risultati positivi degli ipermercati delle società controllate di Lecce e Taranto e l'apertura del terzo ipercoop a Foggia, cominciano concretizzare i ritorni economici degli investimenti effettuati e concorrono a produrre le risorse finanziarie (ed umane) necessarie al completamento dello sviluppo in quella regione.

Possono essere così realizzate quelle economie di scala che, a partire dall'esercizio 1997, consentiranno di ripartire su una base produttiva più ampia i costi di funzionamento della sede centrale, per i servizi che essa eroga tanto alla rete emiliana quanto a quella pugliese.

V. CONCLUSIONI

A conclusione dell'analisi e delle considerazioni sopra riportate, le parti convengono quanto segue.

1. L'incidenza percentuale delle spese generali sulle vendite viene ridotta dall'1,30% allo 0,97%. In tal modo viene compensato il maggior costo gravante sulla gestione commerciale per effetto del passaggio a questa della gestione degli sportelli di prestito sociale, si tiene conto che una quota di costi fissi comuni viene attribuita alle società controllate proprietarie degli ipermercati in Puglia e si realizza un'adeguata coerenza tra i due preventivi.
2. Con tale modifica alle spese generali, le parti concludono l'analisi congiunta del regolamento attuativo del sistema di calcolo della retribuzione variabile collettiva e convengono di non effettuare altre modifiche prima della scadenza del vigente contratto integrativo aziendale.
3. Le parti sottolineano che il presente accordo è teso a confermare e rafforzare le positive relazioni sindacali ed è il frutto di una volontà comune di perseguire attraverso l'efficienza e lo sviluppo aziendale sia la tutela dei consumatori che dei lavoratori. Riconfermano altresì il valore della partecipazione come assunzione di responsabilità reciproca tra lavoratori e cooperativa e come manifestazione di consapevolezza dei benefici e dei rischi che essa comporta.
4. Le parti fanno salvo quanto previsto dalla citata norma transitoria in relazione alla possibilità di introdurre un parametro di misurazione del servizio erogato ai consumatori e convengono di istituire entro il mese di giugno una commissione paritetica, che dovrà presentare una proposta in merito entro il 1997. Le parti valuteranno a quel momento la possibilità di rendere operativo il nuovo parametro con l'esercizio 1998.

Modena 28 maggio 1997